



Marzo 2023

Voto elettronico: scheda informativa

Progetto Vote électronique

Dal 2004, 15 Cantoni¹ hanno svolto complessivamente più di 300 prove di voto elettronico nell'ambito del progetto Vote électronique. Il progetto, sviluppato in modo congiunto dalla Confederazione e dei Cantoni, si iscrive nella Strategia di e-government Svizzera e prevede l'introduzione graduale del voto elettronico secondo il principio «privilegiare la sicurezza senza forzare i tempi». La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente nell'ambito del voto elettronico. La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale (art. 39 Cost.). I Cantoni sono competenti per l'esecuzione degli scrutini federali ed emanano le disposizioni necessarie a tal fine. Di conseguenza, i responsabili veri e propri del progetto sono i Cantoni. La Cancelleria federale li assiste dal profilo giuridico, organizzativo e tecnico e coordina il progetto a livello nazionale.

Riorganizzazione e ripresa delle prove

Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di provvedere a riorganizzare la fase sperimentale del voto elettronico in collaborazione con i Cantoni. La riorganizzazione della fase sperimentale si basa sui seguenti obiettivi:

1. sviluppare ulteriormente i sistemi;
2. garantire l'efficacia dei controlli e della vigilanza;
3. favorire la trasparenza e la fiducia;
4. coinvolgere maggiormente il settore scientifico.

La Cancelleria federale e i Cantoni hanno redatto un rapporto finale congiunto sulla riorganizzazione e la ripresa delle prove in 2020. Nella prima tappa della riorganizzazione sono state rivedute le basi legali del voto elettronico. La revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici (ODP) e la revisione totale dell'ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (OVE) sono entrate in vigore il 1° luglio 2022.

Nella seduta del 3 marzo 2023 il Consiglio federale ha accordato l'autorizzazione di principio ai Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia per la ripresa della sperimentazione del voto elettronico in occasione di votazioni federali. L'autorizzazione di principio si applica a una parte limitata dell'elettorato ed è valida sino alla votazione del 18 maggio 2025 inclusa. Da parte sua, la Cancelleria federale ha concesso il nulla osta per la votazione del 18 giugno 2023.

¹ Cantoni ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE.



Limitazione dell'elettorato

Il voto elettronico prosegue nella fase sperimentale. Nella prossima tappa della sperimentazione, il limite è fissato al 30 per cento al massimo dell'elettorato cantonale e al 10 per cento al massimo dell'elettorato svizzero. Gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e le persone con disabilità non sono considerati nel calcolo dei limiti (art. 27f cpv. 3 ODP). Il rispetto dei limiti cantonali è di competenza dei Cantoni. Essi possono stabilire liberamente come assicurare il rispetto dei limiti per gli aventi diritto di voto residenti nel Paese. Nella prassi erano finora ad esempio previsti una procedura di iscrizione oppure il ricorso a Comuni pilota. Per il rispetto dei limiti nell'impiego a livello nazionale è responsabile la Confederazione.

Utilità del voto elettronico

La possibilità di votare via Internet in occasione di elezioni e votazioni può tornare a vantaggio tanto degli aventi diritto di voto quanto del sistema stesso di democrazia diretta:

- La partecipazione alle elezioni e alle votazioni avviene con meno vincoli di tempo e di spazio.
- Il voto è tracciabile, l'espressione di un voto nullo è impossibile.
- Gli aventi diritto di voto con disabilità possono votare in modo autonomo.
- Molti Svizzeri all'estero aventi diritto di voto possono esprimere per tempo il loro voto, in quanto la scheda di voto non deve più essere rispedita.
- I risultati degli scrutini si ottengono in modo rapido e preciso.

Basi legali

Le basi legali per le prove di voto elettronico sono date dall'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1), dagli articoli 27a–27q dell'ordinanza sui diritti politici (ODP; RS 161.11) e dall'ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116). Esse definiscono i requisiti tecnici e operativi applicabili ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio. Le prove del voto elettronico necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale e del nulla osta della Cancelleria federale, che deve essere ottenuto per ogni singolo scrutinio. Se i requisiti previsti dal diritto federale non sono soddisfatti, il Consiglio federale e la Cancelleria non concedono rispettivamente l'autorizzazione di principio e il nulla osta.

Sicurezza

I requisiti in materia di sicurezza applicabili al voto elettronico sono adattati alla realtà svizzera e ancorati nel diritto. Devono essere costantemente adeguati agli sviluppi nel settore della sicurezza e alle minacce attuali. Nell'elaborazione delle basi su cui si fondano tali requisiti, la Confederazione e i Cantoni si avvalgono della collaborazione di specialisti del mondo scientifico e dell'industria. La sicurezza nel voto elettronico si fonda su varie misure. Tra le più importanti figurano:

- **Verificabilità:** consente di individuare con certezza ogni tentativo riuscito di manipolazione. Tramite speciali procedure crittografiche, la verificabilità offre trasparenza sul corretto svolgimento di tutto lo scrutinio, nel rispetto del segreto del voto. In Svizzera sono autorizzati unicamente sistemi con verificabilità completa.
- **Suddivisione della responsabilità:** ogni sistema di voto elettronico poggia su un gran numero di computer configurati in modo diverso, alcuni dei quali non possono essere collegati a Internet. Occorre inoltre garantire sul piano tecnico e organizzativo che nessuno possa accedere a dati sensibili o a voti senza un doppio controllo.
- **Trasparenza:** il codice sorgente e la documentazione di sistemi completamente verificabili devono essere pubblicati in modo che il sistema possa essere messo in servizio e analizzato dagli esperti. Il codice sorgente può essere utilizzato a fini ideali, in particolare per scopi scientifici. È il caso degli scambi intrattenuti con altri ricercatori nell'ambito della ricerca di falle, e del diritto di pubblicare su questo argomento.
- **Verifiche indipendenti:** per quanto riguarda l'impiego di sistemi completamente verificabili, i sistemi e il loro esercizio sono verificati periodicamente da organi indipendenti e da esperti.

- **Verifica pubblica:** è necessario che l'opinione pubblica è coinvolta maggiormente nello sviluppo del voto elettronico e che venga promossa la costituzione di una community di esperti. Al fine di coinvolgere esperti indipendenti nell'esecuzione di una verifica pubblica, per il codice sorgente pubblicato e la documentazione divulgata è condotto un programma «bug bounty».
- **Migliori prassi:** il processo obbligatorio di miglioramento continuo prevede che i sistemi siano adeguati sistematicamente e costantemente protetti contro le nuove falle di sicurezza.
- **Collaborazione con il pubblico, in particolare con il mondo scientifico:** la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a collaborare maggiormente con gli esperti del settore pubblico, in particolare del mondo scientifico, nelle fasi di concezione, sviluppo e verifica dei sistemi di voto elettronico.

Tutela del segreto del voto

Il segreto del voto deve essere tutelato come sancito dalla Costituzione federale e dalla legge. Le autorità devono sapere chi vota, ma non hanno il diritto di sapere come viene votato. Nel voto elettronico particolari procedure tecniche consentono di garantire il segreto del voto. Soltanto questi sistemi vengono autorizzati dal Consiglio federale.

Situazione del voto elettronico in Svizzera

La situazione in Svizzera e l'attuale regolamentazione dei diritti politici favoriscono l'introduzione del voto elettronico. In Svizzera, grazie all'esperienza pluriennale con il voto per corrispondenza, è ormai assodato e accettato che la votazione avvenga al di fuori di un contesto controllato dalle autorità, come il locale di voto. Per gli Stati che non conoscono il voto per corrispondenza (senza condizioni), il voto elettronico via Internet costituisce un cambiamento di paradigma ben più radicale e determinati rischi sono considerati più elevati, ad esempio l'acquisto dei voti o il «family voting» (condizionamento del voto da parte di familiari o terzi).

Va inoltre considerato che in Svizzera si svolgono costantemente e con grande frequenza votazioni ai vari livelli istituzionali. Al contrario, in altri Paesi europei i cittadini sono chiamati alle urne per lo più soltanto a distanza di qualche anno. In Svizzera, gli aventi diritto di voto e le autorità hanno dunque maggiore dimestichezza con le complesse procedure che regolano l'esercizio dei diritti politici.

Conseguenze sulla partecipazione al voto

Non esiste un'indagine ampiamente condivisa dell'influsso a lungo termine dell'introduzione del voto elettronico sulla partecipazione a votazioni ed elezioni. Le aspettative della Confederazione sono a tal proposito improntate alla prudenza. In linea di principio, si presume che una modalità di voto aggiuntiva ne sostituisca un'altra e che il fattore determinante per la partecipazione rimanga l'oggetto stesso posto in votazione. Il voto elettronico può però agevolare l'accesso all'esercizio dei diritti politici e dovrebbe impedire un'ulteriore diminuzione della partecipazione al voto.

Per ulteriori informazioni:

Urs Bruderer
 Capo sostituto della sezione Comunicazione
 della Cancelleria federale
 +58 483 99 69, urs.bruderer@bk.admin.ch